



Roma, 22 Gennaio 2024
E10000

Oggetto: chiarimenti sulla prestazione di servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese.

Con riferimento al contratto in oggetto, rappresentiamo quanto segue.

La tenuta del Registro informatico delle imprese, a cui sono tenute ad iscriversi tutte le imprese operanti nel territorio nazionale, è affidata dalla legge alle Camere di Commercio, che si avvalgono a tal fine di InfoCamere, società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni.

Lo statuto di InfoCamere opportunamente individua i compiti della società, specificando che la stessa agisce nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio nell'approntare, organizzare e gestire un sistema informatico nazionale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i e del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi o repertori tenuti dalle Camere di Commercio.

Alla luce di tali presupposti, l'ANAC, nella Delibera n. 1345 del 21/12/2016, dopo aver riscontrato la qualifica di InfoCamere quale organismo di diritto pubblico e, più in particolare, di società *in house* delle Camere di Commercio, ha riconosciuto la sussistenza di un diritto di esclusiva di InfoCamere all'erogazione del servizio di collegamento informatico con le Banche Dati delle Camere di Commercio. Ha, infatti, affermato che la *“riserva in favore delle Camere di Commercio dell'erogazione di tale servizio risponda all'esigenza di garantire la «completezza ed organicità di pubblicità» e la «tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale» a cui, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della legge n. 580/1993, devono tendere la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione secondo tecniche informatiche del registro delle imprese”*.

Pertanto, l'ANAC ha concluso ritenendo che la stipula dei contratti aventi ad oggetto l'acquisizione del servizio di collegamento informatico con le banche dati delle Camere di Commercio tra un'amministrazione aggiudicatrice e InfoCamere rientra nell'art. 9 del D.Lgs. 50/2016 - ora trasfuso integralmente nell'art. 56, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 *“Appalti esclusi nei settori ordinari”* - che prevede la non applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici in caso di aggiudicazione di un appalto di servizio in base a un diritto esclusivo previsto per legge.

Distinti saluti

Direzione Pubblica Amministrazione Imprese e Retail:
Pubblici Registri e Iniziative di Digitalizzazione
Andrea Acquaviva

E11004/imp